

COMUNE
DI
CASTELLUCCHIO

APPR. DELIB.27/2012



STATUTO COMUNALE

NOTE

- Lo Statuto e relative modifiche è approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati o, ove non raggiunto tale quorum, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati da esprimersi in due distinte riunioni da svolgersi entro un mese (art. 4, c. 3 L. 142/90);
- Lo Statuto è controllato dal Co.Re.Co., affisso per un mese all'albo pretorio, pubblicato sul B.U.R.L. ed inviato al Ministero dell'Interno. Entra in vigore dopo un mese dall'affissione all'Albo Pretorio (art. 4, c. 4, L. 142/90).

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Castellucchio è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle Leggi della Repubblica italiana.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune di Castellucchio promuove la fratellanza tra i popoli e riconosce ad ognuno di essi il diritto alla propria Autodeterminazione mantenendo comunque fermo il principio di indivisibilità dello Stato Italiano.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità castellucchiese, ispirando la propria attività ai valori e ai principi della Costituzione repubblicana.
2. In conformità ai principi della Costituzione, il Comune sostiene la cultura della pace, dei diritti umani e dell'integrazione razziale, anche attivando iniziative di educazione, cooperazione ed informazione.
3. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte ed alle attività amministrative locali. A tal fine, persegue la collaborazione e la cooperazione con i cittadini, nonché, nelle materie di loro interesse, con le forze sociali, economiche, sindacali, politiche e culturali. Il Comune riconosce, anche promuovendone la costituzione e le attività, le associazioni ed organizzazioni culturali, assistenziali, ecologiche, ricreative e sportive; considera le attività sportive e culturali come servizi pubblici di rilievo locale, per il miglioramento della qualità di vita dell'individuo e della collettività; promuove la formazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso e la fruizione ai cittadini singoli ed associati
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito anche valorizzando gli insediamenti ubicati nelle frazioni e borgate distanti dal capoluogo;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema organico ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute con particolare riguardo alle libere attività di volontariato a favore degli anziani, degli ammalati, dei disabili, dei giovani e dei minori ;
 - d) la promozione della pari opportunità uomo – donna favorendo la partecipazione femminile alle attività politiche, sociali ed economiche della comunità;
 - e) la valorizzazione e il sostegno alla famiglia, riconoscendone l'alta funzione sociale ed il ruolo fondamentale svolto dalla donna in seno alla famiglia;

- f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, valorizzando le peculiarità e tradizioni locali;
- g) la promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali, con riferimento all'interesse della collettività;
- h) ai sensi della normativa vigente, l'esercizio di una specifica capacità impositiva e di una spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi;
- i) l'imparzialità, buon andamento, razionalità ed economicità dell'Amministrazione Pubblica, la cui efficienza ed efficacia si concretizzi anche nella diminuzione dei tempi di risposta ai bisogni della collettività.

Art. 3

Programmi e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e politiche operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dal capoluogo e dalle seguenti frazioni: Sarginesco, Ospitaletto, Gabbiana storicamente riconosciute dalla comunità, e dai nuclei abitati di: Gafurro, San Lorenzo e Cimbriolo.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 46,4676 e confina con i Comuni di Marcaria, Rodigo, Curtatone e Gazoldo degli Ippoliti.
3. Il Palazzo civico, Sede comunale, è ubicato nel territorio di Castellucchio che è il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della Sede comunale può essere proposta alla Regione ai sensi della L.R. 2 dicembre 1973 n. 52 dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dalla Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Si prevedono ulteriori modalità informative per la cittadinanza con l'esposizione dell'elenco delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta nelle bacheche comunali dislocate sul territorio.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Castellucchio”.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 174 in data 13 agosto 1969.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE 1
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, in quanto rappresentativo dell'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo dell'Ente locale.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed ha competenza su atti fondamentali di cui all'art. 32 della legge n. 142/90 e dell'art. 15 della legge n. 81/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9
Competenza e Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n. 16 membri. La Presidenza del Consiglio spetta al Sindaco. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. A causa di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco e divenute efficaci ed irrevocabili ai sensi di legge comportano lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario
4. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci e non necessitano della presa d'atto. La surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta. Qualora, durante il mandato elettorale, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/92, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla

temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

7. Il Sindaco, quale componente del Consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, è consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio e a lui si applicano le prerogative dei consiglieri.

Art. 10

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dall'art. 32 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Il Consiglio comunale nell'adozione degli atti fondamentali previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90 e dall'art. 15 della legge n. 81/93 e successive modificazioni ed integrazioni, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, nonché le ragioni che motivano le varie scelte.
5. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari permanenti, come meglio precisato al successivo art. 13, e può disporre indagini conoscitive nelle materie di competenza comunale.
6. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento.
7. Spetta al Consiglio definire gli indirizzi «per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni» nonché «le nomine dei rappresentanti del Consiglio verso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge»
8. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 11

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta e del Sindaco, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; se la mozione viene

approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti .

Art. 12

Sessioni e convocazioni - Funzionamento

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono considerate sessioni ordinarie le sedute nelle quali si procede all'esame di bilanci preventivi, dei conti consuntivi.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta Comunale;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. La presentazione di proposta da sottoporre all'esame del Consiglio spetta oltre che al Sindaco e al quinto dei consiglieri anche alla Giunta.
5. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Spetta al Sindaco la convocazione del Consiglio.
6. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
7. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri comunali, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
8. Si osservano per il computo dei termini le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale; nonché sull'attività di enti ed aziende dipendenti dal Comune; ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90, il suddetto diritto è escluso per i documenti coperti dal segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e dai regolamenti applicativi
4. Le Commissioni Consiliari permanenti, alle riunioni delle quali possono intervenire il Sindaco e gli Assessori, nonché per richiesta delle stesse, i titolari degli Uffici comunali, possono invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti delle forze sociali politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.
8. Le sedute sono pubbliche tranne nei casi previsti dalla legge e/o Regolamento.

Art. 14

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso; esprimono pareri, valutazioni e proposte, svolgono studi, indagini e ricerche in riferimento ai problemi che rientrano nell'ambito della propria materia.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale, nonché svolgere, in coerenza con il mandato ricevuto dal Consiglio stesso, inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del Presidente della Commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) forme per l'espressione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, oppure in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono per le proprie scelte politico amministrative .
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza, tale numero è ottenuto sommando i voti di lista alle preferenze personali, e a parità di voti, il più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio. Le dimissioni sono immediatamente efficaci dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili. La surrogazione è da farsi entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto - dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
 - a. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza inizia con la comunicazione scritta all'interessato della proposta di decadenza, a cura del Sindaco previo accertamento della mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificati motivi .
 - b. Le giustificazioni devono risultare per iscritto e pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
 - c. Scaduto tale termine il Consiglio, tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Consigliere delibera con atto motivato la decadenza ovvero rigetta la proposta ove ritenga la fondatezza delle ragioni rappresentate.
 - d. La surroga dei consiglieri dichiarati decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta in cui è pronunciata la decadenza, in conformità all'art. 81 T.U. 570/60, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il surrogante.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri comunali hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni,interpellanze e mozioni con le forme e nei modi di cui all'art. 25, c. 1, lett. f) del presente Statuto.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i gruppi sono individuati dalle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è Organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente improntando la propria attività, ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.
2. Adotta – secondo le proprie competenze - tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
4. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
5. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro e un massimo di sei assessori da lui nominati tra cui un Vice Sindaco.
6. Gli Assessori nominati dal Sindaco possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il Consiglio provvede nella sua prima seduta a verificare le condizioni di eleggibilità di ciascun consigliere, formalizzando l'avvenuto positivo controllo con apposito atto collegiale.
7. Il Sindaco comunica la composizione della Giunta al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione; ed entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, presentando appositi emendamenti. Con cadenza semestrale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.
9. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. In particolare, ai sensi del comma quarto dell'art. 25 della Legge 25/03/1993 N. 81, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini

fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

10. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole o di revoca, restano in carica fino al giorno di proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
11. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Art. 20

Competenze ed attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale od ai Responsabili dei Servizi.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi, con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a. propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b. approva gli atti attuativi dei programmi;
 - c. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d. assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f. Approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g. Adotta le deliberazioni di variazioni d'urgenza del bilancio;
 - h. Adotta le deliberazioni di prelevamento dal Fondo di Riserva;
 - i. Delibera in materia di toponomastica stradale dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
 - j. Delibera su piante organiche e relative variazioni;
 - k. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti o persone in base all'apposito Regolamento previsto dall'art. 12 della L. 241/90;

- l. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni limitatamente ai beni mobili ai sensi di legge;
- m. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni ai sensi di legge;
- n. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- o. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- p. approva gli accordi di contrattazione decentrata.
- q. riferisce al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- 1. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- 2. fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- 3. determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Revisore del Conto.
- 4. Approva il PEG.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».
- 3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, avvengono attraverso i Responsabili dei Servizi, il deposito degli atti e la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
- 4. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario Comunale. I verbali delle sedute della Giunta Municipale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 22
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
6. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
7. Le dimissioni del Sindaco sono irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale. Esse comportano la decadenza della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
9. Il Sindaco è Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
10. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori
- d) ha la facoltà di delega nei confronti degli Assessori, **ha inoltre facoltà di attribuire deleghe a Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;**
- e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
- f) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
- g) adotta ordinanze previste dalla legge;

- h) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- i) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo.
- j) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
- k) Nomina i Responsabili dei Servizi per l'esercizio del potere gestionale.
- l) Attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili, nel rispetto della legge e delle disponibilità di bilancio.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale
- c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- d) compie gli atti conservativi urgenti dei diritti del Comune;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, istituzioni ed società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25
Attribuzione di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta comunale, e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

- f) riceve per iscritto le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, per quanto di competenza consiliare e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nel primo Consiglio utile ovvero il successivo nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi, tuttavia non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore cui il Sindaco concede la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dalla più alta cifra individuale, a parità di voti, il più anziano d'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

Capo I **Segretario Comunale**

Art. 27 Principi e criteri fondamentali

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 28 Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco
2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di Studio e di Lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico/giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta non soggette a controllo.
4. Egli presiede l'Ufficio Comunale per le Elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali

nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario Comunale ha il compito di portare a conoscenza del personale dipendente le novità legislative con relativa interpretazione.
7. Sovrintende alle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.
8. Il Segretario Comunale può svolgere, dietro attribuzioni del Sindaco, funzioni di gestione in determinati settori; a tal fine il Sindaco provvede a nominare il Segretario Comunale in qualità di Responsabile di Servizio, fatto salvo il comma precedente.

Capo II

Uffici

Art. 29

Uffici e Personale

1. Il Comune, nel perseguimento delle finalità istituzionali, organizza l'attività amministrativa secondo i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità.
2. L'ordinamento dell'Ente si ispira alla separazione tra:
 - a) funzioni di indirizzo, programmazione e relativo controllo, spettanti agli organi di direzione politica (Sindaco, Giunta e Consiglio);
 - b) compiti di gestione, demandati agli uffici comunali.

Art. 30

Sviluppo dell'azione amministrativa

1. Gli organi elettivi dell'Ente definiscono i programmi ed indicano gli obiettivi da raggiungere.
2. Il Consiglio Comunale a tal fine adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale mentre la Giunta Comunale predispone il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) oppure il Piano Economico di Gestione (P.E.G.), definendo nel dettaglio i Responsabili per ogni obiettivo, le risorse umane e finanziarie all'uopo attribuite nonché i tempi di attuazione.
3. La Giunta adotta il piano annuale e triennale delle assunzioni determinando il fabbisogno di personale nel breve e medio periodo, nell'osservanza dei vincoli imposti dalle disponibilità di bilancio e dagli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
4. E' riconosciuta agli organi di direzione politica la potestà di verifica dell'andamento della gestione amministrativa e della sua conformità alle direttive generali impartite.

Art. 31

Ordinamento interno

1. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, la Giunta emana il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento determina l'impostazione organizzativa dell'Ente nell'osservanza dei criteri fissati dal presente capo.

Art. 32

Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei Servizi esercitano la gestione amministrativa secondo le finalità e le risorse indicate nel PEG.
2. Essi assumono responsabilità di risultato rispetto agli obiettivi assegnati .
3. I Responsabili dei Servizi promuovono, coinvolgendo il personale necessario, incontri di programmazione e controllo dello stato di avanzamento delle attività per garantire celerità, economicità ed adeguatezza all'azione amministrativa.
4. Il Segretario Comunale, come disposto dall'art. 28, comma 7, del presente Statuto, dovrà attuare azioni adeguate affinché l'attività dei Responsabili dei Servizi sia esercitata in maniera coordinata ed armonica.

Art. 33

Valorizzazione delle risorse umane

1. Il Comune promuove l'arricchimento professionale del personale dipendente individuando nella formazione e nell'aggiornamento un elemento essenziale per il buon andamento della gestione e la realizzazione degli obiettivi.
2. La crescita del personale è stimolata attraverso meccanismi incentivanti, da attivare presso le sedi competenti che la sappiano coniugare con la realizzazione degli obiettivi sotto il profilo qualitativo e quantitativo .
3. Nel rispetto delle rispettive competenze, il personale svolge le proprie prestazioni nell'ottica della collaborazione reciproca e della comunicazione delle informazioni, in vista degli scopi fissati dall'Ente.
4. Il Comune adegua le proprie strutture e i propri impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 34

Incarichi e collaborazioni esterne

1. Nel rispetto della vigente normativa , il Comune può conferire incarichi a tempo determinato ovvero avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo i criteri e modalità indicati nel Regolamento.

Titolo III SERVIZI

Art. 35

I servizi pubblici e locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni, servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi. Con apposito atto, adottato dagli organi competenti, si stabilisce la gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Il Comune può partecipare a società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. I poteri, ad eccezione del Referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 36

L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una apposita Istituzione.
2. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
3. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

5. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi e criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 37

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e Consorzi di Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art 38 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti, finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 39 *I revisori del conto*

1. Ai Revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 102 del D.Lgs 77/95, nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 104 del decreto legislativo medesimo; la durata in carica, le cause di cessazione, i limiti all'affidamento degli incarichi, le funzioni, le responsabilità sono stabilite dalla legge e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE II
ORDNAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
Organizzazione territoriale

Art. 40
Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II
Forme collaborative

Art. 41
Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli Istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 42
Convenzioni

1. Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.
2. Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 43
ConSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio o l'adesione tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 43 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
4. Lo Statuto del consorzio deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
5. Il Consiglio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 44 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della Legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 45 Unione dei Comuni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Unione di Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente, con maggiore efficienza ed economicità, pubblici servizi.
2. Gli atti fondamentali dell'Unione dei Comuni sono l'Atto costitutivo e lo Statuto, i quali devono essere approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto deve individuare gli Organi dell'Unione e disciplinare le modalità per la loro costituzione, inoltre, deve indicare le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
4. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'Unione ha potere regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti con i Comuni partecipanti.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 *Partecipazione*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il Consiglio comunale può nominare Comitati di Frazione, concordandone la composizione con il Comune limitrofo, ove opportuno, che si farà portavoce dei problemi e delle esigenze della popolazione ivi residente.

Capo I **Iniziativa politica e amministrativa**

Art. 47

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro i termini di cui al Regolamento dei Procedimenti Amministrativi dell'Ente possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, ai sensi del Regolamento citato..
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro un termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni, presentate per iscritto al Sindaco, dovranno essere sottoscritte da cittadini elettori residenti, oppure non residenti ma titolari di comprovati diritti reali, direttamente interessati nell'oggetto della petizione.
3. Il Regolamento di cui al 3° comma dell'art. 48 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
4. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione.
5. Se il termine previsto al comma 4° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al termine di cui al comma precedente.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50
Proposte

1. N. 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente sufficientemente dettagliate, nell'oggetto e nelle finalità da perseguire. Il Sindaco trasmette non oltre 60 giorni, le proposte all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi, tariffe e bilanci;
- b) espropriazione per pubblica utilità
- c) designazione e nomine.

Capo II **Associazionismo e partecipazione**

Art. 51

Principi generali

1. Il Comune valorizza, riconosce e promuove le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 54, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I criteri generali di concessione degli incentivi economici sono stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito regolamento di cui all'art. 54, c. 2, del presente statuto.

Art. 52

Associazioni

1. Per i fini di cui al precedente articolo La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
2. Possono essere registrati le associazioni, le organizzazioni e gli organismi religiosi e di cooperazione e di volontariato che presentino i seguenti requisiti:
 - a. presenza operativa nel territorio da almeno un anno,
 - b. esistenza di un atto costitutivo ed eventualmente di uno Statuto dai quali si possono dedurre finalità e caratteristiche dell'associazione;
 - c. esistenza di una sede nel territorio comunale;
 - d. presenza di responsabile nel territorio comunale.
3. La registrazione è disposta dalla Giunta comunale su richiesta delle associazioni e degli organismi di cooperazione che vi abbiano interesse. In caso di contestazione, dispone in ultima istanza il Consiglio comunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Le organizzazioni politiche, sindacali e di categoria che abbiano una sede nel territorio comunale sono dispensate dalla richiesta della registrazione.
5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolati espressi dagli organismi collegiali delle stesse nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 8 giorni.

Art. 53
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, solo con funzioni consultive, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie concernenti le proprie attività. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 54
Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 55
Partecipazione alle commissioni

Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 56

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali o i due terzi dei Consiglieri eletti, possono chiedere al Consiglio Comunale che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
 - a) tributi locali e tariffe;
 - b) materie amministrative vincolate da Leggi statali o regionali;
 - c) bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune;
 - d) materie escluse costituzionalmente.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di disciplina del referendum, nel quale vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità di raccolta delle firme, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione e la proclamazione del risultato.
5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 57

Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie; nonché stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 58
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 60

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti :
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali, regionali e dello Statuto;
3. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del presente Statuto.
4. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque in tenda consultarli.

Art. 61

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 62

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili.